

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI -

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato dal Comune di Vado Ligure in osservanza dell'art. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142, modificativa della Legge 14.02.1963, n. 161, della Legge 29.10.1984, n. 735, della Legge 4 .1.1990, n. 1 e della Legge Regione Liguria 25. 01.1989, n. 3.

2. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività seguenti, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito:

a) BARBIERE: trattasi di attività esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, e in servizi tradizionalmente complementari .

b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna comprendente:

- taglio della barba;
- taglio dei capelli ;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente trattamento o complementare al trattamento estetico dei capelli.

c) - ESTETISTA: trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

3. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente Regolamento .

4. Non sono soggette al presente Regolamento:

a)- Le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;

b)- Le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale al quale sono attribuite le funzioni in materia, previo parere della competente commissione comunale prevista dall'art. 2 bis della Legge

1142.

2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente Regolamento.

Art. 3

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna, estetista nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità prevista dal successivo articolo purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo e donna.

Art. 4

REQUISITI

1. L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:
 - a)- Iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane se trattasi di Ditta Individuale o di Impresa Societaria avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985, n. 443, iscrizione al Registro Ditte della Camera di Commercio nel caso di società artigiane legalmente costituite;
 - b) – Idoneità igienico- sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c)- Idoneità igienico – sanitaria dei locali e delle attrezzature;
 - d)- Qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'Azienda , conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142.

Art. 5

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "Qualificazione Professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Art. 6

ATTIVITA' SVOLTE NEL DOMICILIO

1. Le attività di cui all'art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a

condizione che i locali,, gli ingressi e i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 7

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art 2/bis della Legge 14.02.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 è nominata dal Sindaco e decade alla scadenza del relativo mandato.
2. La Commissione Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:
 - a)- n. 3 rappresentanti della categoria artigianale;
 - b)- da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentati ve ;
 - c)- dal responsabile del settore igiene pubblica dell'USL o da un suo delegato ;
 - d)- dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
 - e)- da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

Art. 8

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La Commissione Consultiva Comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a)- domande di nuove autorizzazioni;
 - b)- domande di trasferimento dei laboratori esistenti, in altra zona;
 - c)- domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia di un laboratorio preesistente;
 - d)- sospensioni dell'attività per oltre sei mesi nell'arco dell'anno solare;
 - e)- revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli ;
 - f)- domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
 - g)- segnalazioni di esercizio abusivo delle attività di cui all'art. 1.
2. La Commissione dovrà esser sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente Regolamento.
3. Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

Art. 9

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti convocati per iscritto almeno 5 giorni prima della riunione. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità prevale il voto del presidente.
2. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui alle lettere a), b), e) del precedente Art. 7 il Comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 10

RICORSI

1. Il provvedimento del Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale di diniego di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Contro il provvedimento del Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale di diniego dell'autorizzazione o che ne dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, va presentata su carta legale al Sindaco tramite il competente Ufficio Comunale e deve contenere i seguenti requisiti essenziali :
 - a)- cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - b)- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 - c)- precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
 - d)- data in cui si presume di iniziare l'attività.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, al momento della presentazione, i seguenti documenti:
 - a)- planimetria dei locali in scala 1/100 dove si intende esercitare l'attività;
 - b)- certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non disciplinata dalla legge 08.08.1985, n. 443.
 - c)- copia dell'atto costitutivo e dello statuto della Società depositato alla Cancelleria del Tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro.
3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale", come previsto dall'art. 2 della Legge 1142/70;

qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f.

Art. 12 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 5 è rilasciata con provvedimento del Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 7 entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, presso Enti, Istituti, Associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 13 INIZIO ATTIVITA'

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre, entro 60 gg. dall'inizio di attività il certificato d'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o Registro delle Ditte per Imprese non artigiane.
2. La mancata presentazione del suddetto documento comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14 MODIFICHE

1. Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'USL.

Art. 15

CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA' DELL'IMPRESA

1. Entro 90 gg. dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente Ufficio Comunale l'autorizzazione che comunque dopo tale termine è da intendersi revocata per decadenza.
2. Nel caso in cui il richiedente sia in possesso della qualificazione professionale autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione purché allegghi alla domanda di cui all'art. 11 copie del contratto di cessione d'azienda.
3. In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, il coniuge e i figli potranno trasferire ugualmente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma.
4. In caso di decesso del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della Legge 08.08.1985, n. 443, possono essere titolari dell'autorizzazione per il periodo previsto in detto

articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

5. Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 1142/70.

Art. 16

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale, osservando le norme del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui un esercizio in attività da non meno di due anni intenda trasferire la propria sede nell'ambito della stessa zona, individuata ai sensi del successivo articolo 20, non dovrà rispettare gli obblighi di distanza tra esercizi della stessa tipologia.

3. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui l'esercizio sia in attività da meno di due anni ovvero intenda trasferirsi in un'altra zona commerciale. In tal caso le distanze tra il nuovo esercizio ed i preesistenti non dovranno essere inferiori a quelle stabilite.

CAPO III NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 17 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, dell'attrezzatura e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dell'idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art. 18 ORARI

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

2. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato

dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile all'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

4. Le organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 19 TARIFFE

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

CAPO V DISTANZE

Art. 20 DISTANZE TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o al trasferimento di un esistente esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista è rilasciata:

a)- in considerazione della densità della popolazione residente e fluttuante e del numero degli addetti, quando il rapporto numerico fra il numero degli abitanti rilevato al 31 Dicembre dell'anno precedente e il numero degli esercizi dello stesso tipo in attività, risulti superiore, anche di una sola unità, al valore 1400;

b)- in considerazione della distanza fra esercizi dello stesso tipo, quando tale distanza sia superiore a 60 metri nel territorio compreso fra la Piazza Corradini e il Ponte sul Torrente Segno e fra la passeggiata a mare e il confine col Comune di Quiliano, e a 100 metri nel restante territorio comunale.

2. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

3. Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite ai parametri previsti per le singole attività oggetto di autorizzazione.

CAPO VI CONTROLLI E SANZIONI

Art. 21 CONTROLLI

1. Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività

previste nel presente Regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 22 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano un reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti generali, sono accertate e soggette alle sanzioni previste dall'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, modificato dall'art. 9 della Legge 09.06.1947, n. 530 e dall'art. 3 della Legge 12.07.1963, n. 603 e con Legge 03.05.1967, n. 317, nonché ai sensi della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 23 ABUSIVISMO

1. Il Capo del Settore Corpo di Polizia Municipale ordina la cessazione della attività quando questa sia esercitata senza autorizzazioni.
2. Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente Regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 24 SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per donna e parrucchiere per uomo e donna ed estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio. La medesima sarà dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro 3 mesi dalla conseguita autorizzazione o l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'Autorità comunale o non abbia presentato la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente art. 13.
3. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 gg.
4. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute, non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 25 PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente art. 22, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente

regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco: provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 38, 2° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione della licenza, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 INTEGRAZIONI DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla Legge 14.02.1963, n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970, n. 1142 e dal previgente Regolamento, potranno presentare apposita istanza di integrazione della precedente autorizzazione in base alle figure previste dall'Art. 1.
2. L'assegnazione delle nuove tipologie verrà stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7, anche in deroga ai limiti di cui al precedente art. 20.

Art. 27 ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia e, in modo particolare, il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28.07.1972 e successive modificazioni.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività del provvedimento di sua approvazione e dopo l'espressione del parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato.